

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Camerino, con sentenza dell'1.3.2011, dichiarava Marco M. responsabile del reato di cui all'art. 10-ter DLgs. 74/2000, perché, nella qualità di legale rappresentante della ALFA srl, aveva omesso di versare l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2006, pari ad euro 144.092,58; condannava l'imputato alla pena, condizionalmente sospesa di mesi 4 di reclusione. La Corte di Appello di Ancona, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, con sentenza del 25.3.2014, ha confermato il *decisum* di prime cure. Propone ricorso per cassazione la difesa del M., con i seguenti motivi:

- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 45 c.p., rilevando che il M. non avrebbe dovuto essere punito perché aveva commesso il fatto per forza maggiore, come comprovato dallo stato di decozione in cui versava la società, determinato dal mancato incasso di notevolissimi crediti dalla stessa vantati nei confronti della multinazionale BETA;

- vizio di motivazione della decisione impugnata, laddove il decidente afferma che la tesi difensiva era sfornita di prova, considerata, di contro, la notevole quantità di documentazione prodotta dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in contestazione e all'ascrivibilità di esso in capo al prevenuto. Il primo motivo di annullamento, con il quale si eccepisce la inosservanza e la erronea applicazione dell'art. 45 c.p., col sostenere che il M. non avrebbe dovuto essere condannato, perché ha commesso il fatto per forza maggiore, non può trovare ingresso per due ordini di ragioni:

- *in primis* perché la censura sollevata è non specifica, in quanto ripropone, sic et simpliciter, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del gravame, questo non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell'art. 591 co. 1 lett. c) c.p.p., all'inammissibilità (*ex multis* Cass. 11.10.2004, n. 39598).
- secondariamente, perché la disciplina tributaria, in tema di omesso versamento dell'IVA, sanziona l'imprenditore che abbia omesso il versamento di tributi dichiarati, senza tuttavia distinguere tra i soggetti che hanno posto in essere tale condotta al solo scopo di appropriarsi di somme sottratte all'Erario e i soggetti che non siano riusciti a fare fronte al debito fiscale perché privi della necessaria liquidità a causa di difficoltà finanziarie.

La giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni pratiche per individuare i presupposti per i quali la violazione dell'obbligo del versamento fiscale con costituisce reato: da una parte, la dimostrazione della correttezza della gestione caratteristica dell'impresa e che questa sia stata negativamente condizionata da fattori non controllabili; dall'altra, la dimostrazione della inutilità del ricorso a misure alternative alla gestione caratteristica dell'impresa per fronteggiare la crisi di liquidità (Cass. 26.6.2014 n. 27676).

Il contribuente che invochi la assoluta impossibilità ad adempiere deve fornire la prova della crisi di liquidità della sua azienda, della non imputabilità dello stato di crisi ai suoi comportamenti e che detta situazione di crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso a comportamenti diversi dal mancato assolvimento dell'onere tributario (Cass. 19.2.2015 n. 7429). Orbene, nel caso in questione, il prevenuto ha contribuito a creare lo stato di decozione aziendale, ricorrendo a scelte contestabili, col preferire di utilizzare la liquidità disponibile per procurarsi materie prime, continuare le lavorazioni e pagare i dipendenti, versando i contributi previdenziali e assicurativi: ad avviso del giudice di merito, a giusta ragione, tale condotta, quand'anche provata e giustificata da finalità di impresa, realizza il presupposto dell'inadempimento consapevole all'obbligo di corresponsione in favore dell'Erario, avendo il soggetto il preciso dovere di assicurare la relativa provvista.

Del pari, manifestamente infondato è il secondo motivo di annullamento, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sfinite di consistenza probatoria le allegazioni difensive, tendenti a dimostrare che la difficoltà economica della ALFA s.r.l. era stata determinata dal mancato incasso di significative somme da parte dei clienti, situazione, questa, che aveva, di poi, condotto la società al fallimento, in quanto l'inadempimento dei debitori è una eventualità insita nel rischio di impresa, non del tutto imprevedibile; né il M. ha provato l'impossibilità di fare fronte altrimenti alla crisi, gestendo le proprie risorse economiche e patrimoniali, onde consentire l'accantonamento della somma dovuta a titolo d'IVA (Cass. 15.1.2015 n. 1725).

Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.